

# TRIBUNALE DI FORLÌ



UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

n. 1170/2015 RG PM  
NR 2088/15 GIP

## DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(ex art. 410 c. 2 c.p.p.)

### Il Giudice per le indagini preliminari

**l e t t a**

la richiesta d'archiviazione depositata dal Pubblico Ministero in data 7/5/2015 nel procedimento penale n. 1170/15 nei confronti di ██████████, per il reato di cui agli artt. 328 co ;

le opposizioni alla richiesta d'archiviazione presentate in data 20/4/2015 rispettivamente dall'Avv. Roberto Roccari in proprio quale Presidente del Consiglio dell'ordine e quale difensore dell'avv. Laura Scaïni nella sua qualità di Consigliere segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì e Cesena e dall'Avv. Franca Maltoni assistita dall' Avv. Poggi ;

**r i l e v a t o**

che il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento ;

che nell'atto d'opposizione viene contestata la valutazione dell'organo di accusa indicando una serie di investigazioni suppletive ;

**r i t e n u t o**

che nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c. 1 c.p. persona offesa sia soltanto la Pubblica Amministrazione e non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antiggiuridica del pubblico ufficiale, da cui consegue che il soggetto privato, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero ( vedi sul punto Sez. 6, Sentenza n. 40594 del 29/05/2008 Cc. -dep. 30/10/2008 - Rv. 241482 massimata come segue : "Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è soltanto la P.A. e non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antiggiuridica del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto privato, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. ")

# TRIBUNALE DI FORLÌ



UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

che, a norma dell'art. 410 c. 2 c.p.p., se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata ( come ritenuto dal Pm e da questo giudice per le ragioni di seguito esplicitate) il Giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero;

osserva nel merito quanto segue.

Emerge dagli atti che, in data 30/9/2015, le avvocatesse Maltoni Franca e Biondi Alessandra hanno depositato presso la Procura della Repubblica sede un esposto per il reato di cui all'art. 328 cp a carico di persona da identificare , essendo stato loro dall'addetto alla cancelleria unica civile e contenzioso e lavoro del Tribunale di Forlì ( poi identificata in [REDACTED] ), nonché dal dirigente di cancelleria di seguito interpellato [REDACTED] , opposto un rifiuto al deposito di due atti in scadenza in quella giornata. ( rispettivamente quanto all'Avv. Maltoni una memoria integrativa con domanda riconvenzionale il cui deposito era stato autorizzato dal giudice , dott. Barbensi, entro la data del 30/9/2014 e quanto all'Avv. Biondi una comparsa di costituzione e risposta in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo -n.2611 del 2014-) sul presupposto che all'atto della richiesta lo sportello di cancelleria risultava chiuso al pubblico .

Più esattamente quanto all'Avv. Maltoni , in sede di denuncia la stessa precisava che il rifiuto era stato esplicitato dalla cancelliera addetta alla ricezione degli atti, nel prosieguo identificata per [REDACTED] , alle ore 13.04: mentre la denunciante si trovava in attesa fuori dalla cancelleria [REDACTED] si era affacciata dalla porta del suo ufficio verso l'atrio ove la avvocatessa sostava comunicando la chiusura della cancelleria e l'impossibilità di ricezione di ulteriori atti.

L'Avv. Biondi dal canto suo specificava in sede di denuncia di essere tornata davanti alla cancelleria civile alle ore 13 ( dopo essersi registrata manualmente, in un apposito registro di attesa istituito informalmente dagli avvocati, intorno alle ore 10.15 del mattino ed essersi poi allontanata da tale atrio , avendo chiesto alla collega Maltoni, parimenti in attesa , di avvisarla qualora fosse intervenuto il suo turno ).

Riferiva poi l'avv. Biondi che ivi giunta si era sentita dire, mentre si trovava assieme all'Avv. Maltoni , dall'addetta alla ricezione degli atti , che alle ore 13 la cancelleria inderogabilmente chiudeva . Se tale comunicazione è stata collocata dalla codenunciante Maltoni alle ore 13.04, tale si deve reputare l'orario esatto in cui il rifiuto alla ricezione degli atti fu esplicitato alle denunciati, che si trovavano insieme al momento in cui ricevettero tale comunicazione . Certamente l'esplicitazione del rifiuto alla ricezione dei due atti sopra citati è quindi da collocarsi temporalmente dopo le ore 13 , seppure di pochissimi minuti.

Come si evince dagli atti, in data 26/9/2014 il Presidente del Tribunale e il [REDACTED] odierno indagato, avevano emanato un provvedimento ( prot. 1415 ) con cui , con riguardo alla cancelleria unica civile contenzioso e lavoro, così disponevano quanto all' orario di ricezione degli atti : "Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 sino alla evasione delle richieste degli utenti presenti alle ore 12 . Alle ore 13 lo sportello cesserà comunque qualunque attività " .

Nessuna deroga o specificazione veniva effettuata in tale provvedimento per gli atti urgenti, che quindi dovevano reputarsi anch'essi , in mancanza di specificazione, depositabili entro e non oltre le ore 13, a prescindere dalla presenza o meno del soggetto che li doveva depositare alle ore 12 .

# TRIBUNALE DI FORLÌ



UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Si deve precisare che tale ordine di servizio, oltre che pienamente giustificato nel merito, attesa la rilevante scoperta di organico vantata dalla cancelleria del Tribunale di Forlì (superiore al 20 %), appare perfettamente conforme alla legge (DL 90 del 2014 convertito nella L. 114/2014) posto che il Dl sopra citato stabilisce all'art. 51 che "le cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali secondo l'orario stabilito dai vari Presidenti, sentiti i Capi delle cancellerie interessate".

Nel provvedimento di cui sopra infatti era prevista una apertura al pubblico di quattro ore, con ordine di servizio emanato di concerto dal Presidente del Tribunale, deputato ex lege all'emanazione, con il dirigente di cancelleria.

Il provvedimento in esame era entrato in vigore in data 29/9/2014 ed era stato comunicato via email dal Consiglio dell'ordine ai suoi iscritti.

Della disposizione di cui sopra, e cioè dell'irrevocabile chiusura al pubblico della cancelleria alle ore 13, era stato dato avviso al pubblico anche mediante un cartello affisso fuori dalla cancelleria unica civile e del Lavoro.

Di tali circostanze dà atto la stessa esponente Maltoni che afferma nella denuncia sporta in data 30/9/2014 ore 14.30, a distanza di poco più di un ora dai fatti: "Sono a conoscenza che da ieri, 29/9/2014, è in vigore il nuovo orario di apertura della cancelleria unica che è dalle 9 alle 13. L'orario è indicato con un cartello affisso alla porta della cancelleria unica". In tale denuncia l'Avv. Maltoni menziona anche la circostanza che tale provvedimento era stato inoltrato dal Consiglio dell'Ordine ai suoi iscritti via email, da lei ricevuta. In data 20/10/2014., sentita dal PM inquirente, l'Avv. Maltoni precisava peraltro che tale email le era stata inviata dal Consiglio dell'Ordine in data 26/9/2014, per cui già quattro giorni prima dei fatti aveva preso conoscenza delle nuove disposizioni.

Anche l'Avv. Biondi peraltro deve reputarsi avesse avuto modo di conoscere tali disposizioni posto che il nuovo orario era stato comunicato mediante cartello affisso fuori della cancelleria, ove lei stessa è transitata, sia alle 10.15 del 30/9/2014 che alle 13.

Né il, si ribadisce legittimo, rifiuto di accettare il deposito degli atti sopra indicati dopo le 13, operato prima dall'addetto allo sportello e poi, in risposta alle sollecitazioni delle esponenti, dal funzionario di cancelleria, [REDACTED], facenti le veci del [REDACTED], quel giorno non presente in sede, può reputarsi abbia pregiudicato in qualsivoglia modo le esponenti che lamentano in esposto il mancato deposito di un atto in scadenza, con le potenziali pregiudizievoli conseguenze del caso, giacché i due atti sopra citati furono depositati in termini, nella stessa giornata, in via telematica, come indicato dalla funzionaria [REDACTED], senza che le controparti nulla abbiano eccepito in proposito nel prosieguo della causa (vedi sul punto sit Avv. Maltoni e sit Avv Biondi entrambe in data 20/10/2014).

Né l'ordine di servizio di cui sopra può essere interpretato come stabilente un obbligo di ricezione di tutti gli atti presentati dagli utenti che fossero stati presenti in cancelleria alle ore 12, senza limiti di orario per l'espletamento di tale ricezione.

Tale interpretazione, paventata in atti, è infatti a parere del giudicante palesemente errata essendo la regola "Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 sino alla evasione delle richieste degli utenti presenti alle ore 12", esplicitata nell'ordine di servizio in esame, chiaramente

# TRIBUNALE DI FORLÌ



UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

da intendersi, con interpretazione sistematica, " comunque fino e non oltre le ore 13 ", alla luce della frase che segue nel detto provvedimento e cioè "alle ore 13 lo sportello cesserà comunque ogni attività " .

Non vi fu quindi a parere del giudice , da parte della cancelliera [redacted] del funzionario di cancelleria [redacted] peraltro non iscritte quali indagate, alcun indebito rifiuto di un atto di ufficio, avendo ubbidito le predette a un ordine di servizio, del tutto legittimo, emesso dal Presidente del Tribunale di Forlì di concerto con il [redacted] della cancelleria [redacted] né alcuna violazione di legge è ravvisabile a carico del dott. [redacted], iscritto dalla Procura sede per il reato di cui all'art. 328 cp, quale responsabile di tale rifiuto, essendosi limitato lo stesso ad organizzare congiuntamente al Presidente del Tribunale , nel rigoroso rispetto dei criteri normativamente previsti , il rapporto con il pubblico della cancelleria civile e del lavoro, stabilendo degli orari di apertura , rispettosi dei parametri di legge , dei quali è stata data tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine e, tramite esso, a tutti gli avvocati del locale Foro .  
Considerato tutto quanto sopra

visto l'art. 410 c.p.p.;

**DICHIARA**

inammissibile l'opposizione;

**DISPONE**

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero richiedente.

Così deciso in Forlì il 27/5/2015

Il Giudice per le indagini preliminari  
dott. Ssa Luisa Del Bianco

TRIBUNALE DI FORLÌ GIP  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ADDI 28 MAG 2015

DA .....  
IL CANCELLIERE